



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 14.12.1999 e modificato con deliberazioni consiliari n.8/2002, n.25/2007 e n.3/2017

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI GIUSTI RAPPORTI DI PARITA' E PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

PRINCIPI ISPIRATORI

La realizzazione delle pari opportunità fra uomo donna, e' perseguita con principi ispiratori derivanti dalla Costituzione Italiana, dalle dichiarazioni internazionali su diritti dell'uomo, dalle direttive del Consiglio delle Comunità Europee, dalla legislazione nazionale e regionale in materia, dai contratti collettivi. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si prefiggono di determinare azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità, di favorire l'occupazione femminile e comunque di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nel rispetto delle differenze tra uomo e donna.

ART. 1

(ISTITUZIONE)

E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, una Commissione permanente, per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna, che funzioni anche quale "Osservatorio" dell'attività svolta dall'Amministrazione Comunale su questioni inerenti le problematiche femminili, nell'ambito politico, sociale, culturale, economico.

ART. 2

(FINALITA')

La Commissione al fine di perseguire l'attuazione del rapporto paritario uomo-donna e rimuovere gli ostacoli di ogni natura che di fatto vi si opponessero, svolge funzioni conoscitive, informative, propositive e di intervento;

in particolare:

- a) formula piani di "Azioni Positive" a favore delle lavoratrici e misure atte a consentirne la effettiva parità;
- b) può esprimere pareri e formulare proposte sull'organizzazione degli uffici comunali, sulla attribuzione delle mansioni e incarichi, sui corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- c) formula proposte in merito a: accesso all'impiego, profili professionali, riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali, progressione di carriera, educazione alla salute e miglioramento delle condizioni di lavoro;
- d) promuove indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra lavoratori e lavoratrici;
- e) valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione professionale e formula progetti;>
- f) diffonde con ogni mezzo informazioni corrette sui diritti della donna per sanare le situazioni di ignoranza del diritto;
- g) incentiva forme di associazionismo e cooperativismo;
- h) interviene ove si constati una situazione di discriminazione e/o disparità;
- i) fornisce pareri e consulenze ai soggetti discriminati ed alle loro organizzazioni, al fine di rimuovere le forme dirette e indirette di discriminazione;
- l) propone codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità;
- m) prospetta la conquista della professionalità, nel rispetto della maternità e della vita familiare;
- n) propone iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto alle possibilità di fruizioni dei servizi sociali;
- o) attiva ogni iniziativa atta a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione e della educazione dei figli, nonchè a rendere compatibile tale esigenza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- p) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile individuale e collettiva;
- q)attiva, se del caso, la "Conferenza delle Donne", quale organismo di rappresentanza delle componenti femminili del territorio;

La Commissione svolge tutte le azioni positive per favorire la promozione e l'applicazione delle Pari Opportunità in modo trasversale ed in tutti i campi (società civile, lavoro, politica e luoghi decisionali) in attuazione dei principi stabiliti dalla

Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino del 1995 ed in linea con gli indirizzi comunitari. La Commissione altresì, attraverso la costituzione di un "Comitato per la pari opportunità uomo-donna nel lavoro" favorisce la divulgazione delle informazioni sulle leggi Regionali e Nazionali e sui programmi Comunitari che interessano l'inserimento lavorativo, economico e sociale delle donne, in particolare:

-L.125/91: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

- L. 215/92: Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

La Presidente della Commissione è membro di diritto del "Comitato per la Parità uomo-donna" nel lavoro, come indicato nel regolamento dello stesso Comitato.

La Commissione si doterà di strumenti conoscitivi della condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con l'impegno di darne la più ampia informazione e svilupparne così il dibattito con le forze economiche, sociali e politiche presenti sul territorio. In particolare la Commissione svolgerà la funzione conoscitiva promuovendo indagini e ricerche sull'occupazione femminile e su ogni forma di discriminazione che impedisce la realizzazione della "pari opportunità e sullo stato di applicazione di leggi e di iniziative volte al conseguimento della parità. A tal fine la Commissione riceverà tutte le istanze provenienti da ogni fonte.

ART. 3

(SEGNALAZIONE DISCRIMINAZIONI)

I casi di discriminazione segnalati alla Commissione dalle parti interessate saranno oggetto di indagine ed intervento. La Commissione valuterà altresì l'opportunità di promuovere indagini su casi o fattispecie di segnalazione anonima qualora siano di indiscutibile rilievo sociale e/o di particolare gravità.

Nell'ambito delle funzioni previste dalla Legge Regionale 41/88 e soprattutto per le funzioni conoscitive e di intervento la Commissione potrà avvalersi dell'ausilio della Polizia Municipale alla quale saranno demandate funzioni di volta in volta individuate dalla Commissione o dalle Sottocommissioni. Il servizio sarà garantito dietro richiesta scritta da inoltrarsi presso i competenti uffici, salvo i casi di urgenza decretati dalla Commissione o Sottocommissioni.

ART. 4

(VALUTAZIONE PROGETTI)

La Commissione esprime il proprio parere in ordine alla realizzazione dei progetti per l'accesso ai fondi di cui alla L. R. 22 dicembre 1995 N. 143 e successive. Nell'esprimere detti pareri la Commissione si avvarrà dei criteri individuati dalla L. 25 febbraio 1992 n. 215. Compatibilmente con la riferita previsione normativa, prenderà altresì in considerazione, ai fini di detta valutazione, elementi e situazioni strettamente connessi con la realtà territoriale locale coniugando le esigenze degli operatori e, soprattutto, necessità degli utenti.

ART. 5

(COMPOSIZIONE COMMISSIONE)

La Commissione e' composta da:

- a) Sindaco o una sua delegata;
- b) tutte le rappresentanti femminili del Consiglio e della Giunta;
- c) n.16 componenti di sesso femminile nominate dal Consiglio Comunale, di cui n.10 componenti espressione della maggioranza e n. 6 componenti espressione della minoranza.
- d) n.1 componente di sesso femminile in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,UGL, CISAL nominata dal Consiglio Comunale scegliendo tra i nomi proposti dalle organizzazioni stesse;
- e) n. 1 componente di sesso femminile, nominata dal Consiglio Comunale scegliendo tra i nomi proposti dalle organizzazioni delle Famiglie, dei Consumatori ecc. presenti sul territorio;
- f) n. 1 componente di sesso femminile in rappresentanza delle Cooperative Sociali, nominata dal Consiglio Comunale scegliendo tra i nomi proposti dalle Cooperative;
- g) n. 1 componente di sesso femminile in rappresentanza delle Associazioni ONLUS , nominata dal Consiglio Comunale scegliendo tra i nomi proposti dalle Associazioni;

ART. 6
(MODALITA' DI VOTAZIONE)

Il Consiglio Comunale procede direttamente alla nomina delle 16 rappresentanti come previsto alla lettera c) del precedente art. 5 , e alle nomine delle rappresentanti di cui alle lettere d) e) f) g). La votazione avviene a scrutinio segreto e le minoranze devono comunque essere rappresentate . La Commissione è insediata con atto del Sindaco , sulla base delle nomine effettuate.

ART. 7
(DURATA)

La Commissione rimane in carica per tutta la durata dell'Amministrazione Comunale. Le componenti decadono dall'incarico con la fine del mandato amministrativo del Sindaco. Tuttavia la Commissione uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Le componenti che non partecipano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

Per la sostituzione di una componente sia per dimissioni, decadenza o rinuncia alla carica, il gruppo consiliare cui appartiene la componente da sostituire provvederà a segnalare un nuovo nominativo al di fuori del Consiglio Comunale.

ART. 8

(ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTO-COMMISSIONI)

La Commissione, convocata dal Sindaco o sua delegata, entro 30 giorni e in prima istanza, elegge la Presidente e la Vice Presidente, scegliendo all'interno delle componenti di cui alla lettera c) del precedente art.5. Nella stessa seduta provvede a stabilire le regole per il suo funzionamento. La segretaria e' nominata dalla Presidente, all'interno della Commissione. La Commissione darà comunicazione scritta, entro dieci giorni delle avvenute nomine all'Amministrazione Comunale.

La Commissione può organizzarsi in Sotto-commissioni, coordinate dal Presidente o da suo delegato per organizzare e realizzare progetti, già proposti dalla Commissione. Le sedute saranno verbalizzate dalla segretaria che provvederà ad annotare le presenze. Il registro dei verbali sarà custodito dall'ufficio del settore Affari Generali ed Istituzionali.

ART. 9 (CONVOCAZIONE)

La Commissione, almeno 5 giorni prima, e' convocata dalla Presidente che predispone apposito ordine del giorno; tutte le componenti della Commissione hanno la facoltà di proporre alla Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno; qualora la proposta sia avanzata da 1/3 delle sue componenti la Presidente e' tenuto a mettere l'argomento all'ordine del giorno entro 20 giorni dalla richiesta.

Per la validità delle sedute dovrà essere presente almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

Per la validità delle decisioni e' necessaria la maggioranza dei votanti.

ART. 10 (DECADENZA)

La Presidente constata la decadenza dei Commissari assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive e chiede di nominare i sostituti come previsto all'art.7.

ART. 11 (RAPPORTI CON LA GIUNTA- FORZE SOCIALI E POLITICHE)

La Commissione o le Sotto-commissioni , possono invitare alle riunioni, secondo le singole competenze, il Sindaco, i Dirigenti dei Settori, gli Assessori , i Capi Gruppi e i Presidenti delle varie Commissioni Consiliari, per avere delucidazioni su argomenti specifici per approntare suggerimenti o integrazioni a progetti e programmi, sempre nell'ambito delle tematiche femminili. In questa direzione può invitare o ascoltare al fine di elaborare proposte per l'attività dell'Amministrazione, esperti di vari settori e di associazioni operanti sul territorio. Sarà possibile conferire incarichi professionali esterni a spese dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere favorevole del Sindaco.

ART. 12

(SEDE E MATERIALE IN DOTAZIONE)

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Commissione, presso il Comune, tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei suoi compiti. Inoltre fornisce il locale, il materiale e gli strumenti necessari.

**ART. 13
(FINANZIAMENTI)**

Per garantire lo svolgimento delle attività della Commissione sono previsti:

- stanziamenti dell'Amministrazione Comunale, dell'Amministrazione Provinciale, dell'Amministrazione Regionale e della Comunità Europea;
- Finanziamenti di leggi nazionali e regionali;
- Finanziamenti pubblici e privati.

**ART. 14
(VERIFICA)**

Prima della formulazione del bilancio annuale la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte al Sindaco che ne cura la trasmissione ai consiglieri comunali affinché sia esaminata dal Consiglio stesso.

**ART. 15
(RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE)**

La Commissione garantirà la riservatezza delle informazioni assunte, nello svolgimento delle attività, riferite a persone fisiche o giuridiche che fruiscono delle prestazioni e dei servizi resi dalla Commissione.

**ART. 16
(FUNZIONI DI CONCILIAZIONE)**

La Commissione svolgerà, su richiesta delle parti, funzioni conciliative in ordine a situazioni di discriminazione rilevate sul territorio e nei vari ambiti.

**ART. 17
(MODIFICHE)**

Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o da suo incaricato sentita la Commissione.

**ART. 18
(NORMA FINALE)**

Per quanto non previste dal presente regolamento si fa riferimento a quello vigente per la Commissione Regionale.